



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SPETTA AL DESTINATARIO DI UNA NOTIFICA A MEZZO POSTA
PROVARE CHE LA BUSTA RICEVUTA NON CONTENEVA IL
MEDESIMO ATTO NOTIFICATO DAL MITTENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1[^], 29/04/2025,
n. 2734

Composizione

Terrinoni Paola (Pres.) – Francaviglia Rosa (Rel.) – Pannone Andrea

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 154 NOTIFICA

Notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza del destinatario - Presupposti - Onere della prova – Distribuzione – Fattispecie.

Massima

In tema di notificazione dell'atto di accertamento a mezzo del servizio postale, mentre spetta al mittente fornire la prova della spedizione e della ricezione del plico, è onere del destinatario, il quale voglia sottrarsi agli effetti della notifica, dimostrare di non avere avuto conoscenza dell'atto e di essere incolpevole. (Fattispecie in cui il plico notificato a mezzo raccomandata conteneva l'avviso di accertamento per l'anno 2017, mentre sulla busta erano indicati gli avvisi per i due anni precedenti).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art.1335 cod. civ.; art.2697 cod. civ.; art.60 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600;

art.26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 09 marzo 2025, n.6251; Cass. civ. sez. III, 20/12/2021, n.40750; Cass. civ., sez. trib., 26 novembre 2019, n.30787; Cass. civ., sez. trib., 22 giugno 2018, n.16528; Cass. civ., sez. VI, 30 luglio 2013, n.18252

Anno pubb.

2025